

## **CHEMIOTERAPIA ED ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO: qualche chiarimento.**

Notevole interesse ha suscitato il nostro comunicato dell'11 luglio 2004, sulla Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 27 maggio 2004 n. 10212, che riconosce a chi effettua la chemioterapia, il diritto all'assegno di accompagnamento.

Numerosi Lavoratori, infatti, ci hanno contattato per ricevere ulteriori informazioni sulla materia.

Riteniamo opportuno, per una maggiore e più corretta informazione, fornire alcune notizie fondamentali, a carattere generale, circa il predetto assegno di accompagnamento:

### **L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, O ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO,**

è un sostegno economico statale pagato dall'Inps che può essere erogato alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di **assistenza continuativa** e che **non siano ricoverati gratuitamente** presso strutture pubbliche per più di un mese.

Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il **codice 05 o 06**.

L'**importo** dell'indennità di accompagnamento, pari a **436,77 euro mensili** per l'anno 2004, è erogato per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di **ricovero a pagamento** in strutture residenziali. La **sussistenza dei requisiti**, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l'essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere **auto-dichiarata ogni anno**, attraverso un'autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall'Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il **31 marzo di ogni anno**, anche via posta, alla propria ASL, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, per il 2003 è necessario allegare al modulo un'ulteriore autocertificazione attestante il nome e l'indirizzo della struttura di ricovero e l'ammontare della retta pagata.

### L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SPETTA ANCHE:

- ai **ciechi assoluti**. Per queste persone l'importo è maggiorato a 633,68 euro mensili;
- alle persone che sono sottoposte a **chemioterapia o a altre terapie** in regime di **day hospital** e che **non possono recarsi da sole** all'ospedale (vedi anche sentenza Corte di Cassazione n. 1705/99);
- ai **bambini minorenni**, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione n. 1377/2003);
- alle persone affette dal **morbo di Alzheimer** e dalla **sindrome di Down**.

L'indennità, invece, non spetta se l'assistenza non ha carattere continuativo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea.

Il caso specifico contemplato nella citata Sentenza della Corte di Cassazione n. 10212 del 27.05.2004, ripetiamo, riconosce il diritto all'assegno di accompagnamento per tutto il periodo della cura chemioterapica, anche se questa dura poco tempo.

Per **richiedere** il riconoscimento di invalidità e l'indennità è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della ASL di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il Codice fiscale, il certificato del medico curante, che deve riportare la nota "**Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita**".

Il **modello** della domanda è disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle ASL, i Patronati, i Sindacati e le Associazioni di categoria.